

Comune di SPELLO

LA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA 2023

(articolo 30, D.Lgs. 201/2022)

SOMMARIO

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione	2
Premessa	
L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale	2
Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati	2
l servizi a rete	6
I servizi non a rete	9
Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di SPELLO	12
Sezione A - Affidamenti in house	13
Sezione B - Affidamenti NON in house	14
1. Servizio RISTORAZIONE SCOLASTICA	14
2. Servizio IMPIANTI SPORTIVI	20
Appendice normativa	21

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione

Premessa

L'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione deve rilevare, in relazione a **ogni servizio affidato**, il **concreto andamento** dal punto di vista **economico**, della **qualità del servizio** e del rispetto degli obblighi indicati nel **contratto di servizio**, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Mimi del 31 agosto 2023).

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo infine che la relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata annualmente.

L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del Tusp definisce i «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; secondo la successiva lettera i) i «servizi di interesse economico generale sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

E' indispensabile dunque verificare, caso per caso, la presenza di un "mercato" reale o potenziale, la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi.

La qualificazione di un servizio "a rilevanza economica" mostra dunque un carattere dinamico ed è connessa alla evoluzione culturale, economica e tecnologica. Seguendo il punto di vista comunitario questo significa che i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno tra cui quello della concorrenza.

Generalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. Attività e servizi non economici sono per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica, ma in realtà qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di

rilevanza economica può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni.

In breve, ai fini della rilevanza o meno di un Spl, è necessario prendere in considerazione:

- 1. gli elementi tecnici del servizio;
- 2. le modalità di gestione del servizio;
- 3. l'appetibilità di mercato se il servizio stesso dovesse essere messo a gara.

Nel primo anno di applicazione dell'articolo 30 del DLgs. 201/22 il Comune di SPELLO ha individuato la situazione rappresentata nella tabella di seguito esposta.

Tipologia del servizio pubblico locale	Di rilevanza economica generale	NON di rilevanza economica generale
MUSEO		X
BIBLIOTECA		X
TEATRO COMUNALE		X
RISTORAZIONE SCOLASTICA	Х	
ASSISTENZA SCOLASTICA		X
ACCOMPAGNAMENTO MINORI		X
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	X(autorità unica regionale Umbria mobilità spa)	
TRASPORTO SCOLASTICO	X(autorità unica regionale Umbria mobilità spa)	
IMPIANTI SPORTIVI	X	
ASSISTENZA DOMICILIARE		X
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	X(ATO)	
MANUTENZIONE VERDE		X
ENERGIA ELETTRICA		X
SERVIZI CIMITERIALI	Χ	
ILLUMINAZIONE VOTIVA	X	

Ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs 201-/2022 la ricognizione dei servizi pubblici a rete è demandata all'ente competente.

Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati

Le forme di gestione

L'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale:

- a) <u>affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione</u>.
- b) <u>affidamento a società mista pubblico-privata</u>, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016. L'art. 17 del d.lgs 201/22 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio. Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.
- d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante; l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs 267/00 TUEL).

Ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 del dlgs 201/22 occorre poi enucleare, all'interno della categoria dei servizi di interesse economico generale, solo quelli affidati all'esterno (in appalto o concessione), che pertanto non siano esercitati in economia o internamente all'ente.

Tipologia del servizio	Gestito in economia	Affidato all'esterno
RISTORAZIONE		X
SCOLASTICA		
SERVIZI CIMITERIALI	Χ	
ILLUMINAZIONE VOTIVA	X	
IMPIANTI SPORTIVI		X

La seguente tabella evidenzia, nell'ambito dei servizi esternalizzati, le modalità di affidamento:

Servizi rilevanza economica	Affidato a società partecipata		Affidato a terzi	
generale affidati all'esterno	In house	Non in house		
RISTORAZIONE			Serenissima Ristorazione	
SCOLASTICA			SPA	
IMPIANTI SPORTIVI			- A.S.D. Osteriaccia;	
			- A.S.D. Torri di	
			Properzio;	
			-RTI Soc. Coop. Azzurra -	
			Ducops SRL	

I servizi a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

la distribuzione dell'energia elettrica

la distribuzione del gas naturale

il servizio idrico integrato

la gestione dei rifiuti urbani

il trasporto pubblico locale.

Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell'economia.

I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:

- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l'organizzazione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell'affidamento dei servizi;
- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.

Più precisamente:

- 1. l'indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l'esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
- 2. la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
- 3. le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d'ambito ai quali hanno l'obbligo di aderire;
- 4. la pianificazione e l'affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità, garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.

A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali" (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza). Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare

la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all'espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.
 - Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti
- D. Lgs 19 novembre 1997, n. 422e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per il trasporto pubblico locale

Ha infatti previsto, all'art. 4, che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.

Servizio idrico e gestione rifiuti

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l'art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto – consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

Trasporto pubblico locale

Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 32 afferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto 201/22.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

- nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;
- ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza) del decreto 201/22, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Infine, gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane.

I servizi non a rete

Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante i servizi non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Finalità della ricognizione

La ricognizione deve dare conto dell'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone, in modo analitico, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio.

Occorre pertanto tenere conto degli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9 del decreto (costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori, ecc.) definiti, per i servizi a rete, dalle Autorità di settore e, per quelli non a rete, dai Ministeri;

Infine, sarà verificata la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. 201/2022 di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Analisi dei singoli servizi

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell'andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/22) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli enti locali è consentito l'esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità.

Il decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono state definiti:

- -i costi di riferimento dei servizi;
- lo schema tipo di piano economico-finanziario;
- -gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il d.lgs 201/22 prevede un contenuto minimo del contratto, relativo ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- I) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative:
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economicofinanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

Le relazioni fra l'articolo 30 del DIgs 201/22 e l'articolo 20 Tusp

L'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 stabilisce l'obbligo di adozione di un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, con predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché di una rendicontazione circa le azioni precedentemente avviate.

A questo adempimento ora si affiancano le disposizioni dell'articolo 30 del D.lgs. 201/2022 che fanno coincidere, all'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016, il termine di predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo quindi

per le Amministrazioni la predisposizione, entro il termine del 31.12, di due distinte analisi, tra loro correlate.

Il comma 2 dell'articolo 30 prevede, poi, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP.

Sul tema, interviene altresì il comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs. 201/2022, nel punto in cui prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del TUSP, l'Amministrazione evidenzi ora anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

Pubblicazione e trasparenza

Il comma 2 dell'articolo 31 del D.lgs. 201/2022 prevede che la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto debba essere:

- → pubblicata, senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- → trasmessa contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul suo portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- → resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai luoghi di prima pubblicazione indicati ai punti precedenti

Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di SPELLO

Si espone di seguito l'analisi con riferimento a ciascun servizio, seguente l'ordine di esposizione della tabella.

Servizi rilevanza economica	Affidato a soc	ietà partecipata	Affidato a terzi	
generale affidati all'esterno	In house	Non in house		
RISTORAZIONE			Serenissima Ristorazione	
SCOLASTICA			SPA	
IMPIANTI SPORTIVI			- A.S.D. Osteriaccia;	
			- A.S.D. Torri di	
			Properzio;	
			-RTI Soc. Coop. Azzurra -	
			Ducops SRL	

Sezione A - Affidamenti in house

Sezione che costituisce appendice al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

Non sussiste nessun servizio pubblico locale

Sezione B - Affidamenti NON in house

Sezione da approvare contestualmente al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

1. Servizio RISTORAZIONE SCOLASTICA

1. Descrizione

Con determina n 477 del 22/06/2023 è stato affidato in appalto la gestione del servizio di ristorazione scolastica per i seguenti anni scolastici 2023/2024-2024/2025-2025/2026-2026/2027 alla SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA.

Il servizio prevede:

- Approvvigionamento derrate alimentari con le caratteristiche previste dalle tabelle merceologiche, dei prodotti dietetici prescritti per patologie particolari;
- Approvvigionamento dei prodotti non alimentari necessari per la fornitura del servizio compreso il reintegro delle stoviglie durevoli (a perdere solo dove necessari) e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli da pranzo nei refettori;
- Preparazione, trasporto e consegna dei pasti con idoneo mezzo e contenitori ai plessi scolastici non abilitati a cucinare (terminale di consumo);
- Preparazione dei pasti presso il centro cottura abilitato alla produzione dei pasti
- Fornitura e somministrazione della merenda;
- Fornitura, all'occorrenza e su richiesta (in occasione di gite scolastiche o uscite didattiche) di cestini con pranzo al sacco sia per la refezione in generale sia per le diete speciali, in confezioni idonee che l'appaltatore metterà a disposizione in alternativa al pasto consumato presso i refettori;
- Fornitura di tutto l'occorrente per fruire del pasto in gita (sacchi pattume, posate, piatti e bicchieri a perdere, acqua minerale in PET);
- Preparazione e fornitura di diete particolari e/o personalizzate prescritte dall'Autorità Sanitaria (allergie ed intolleranze alimentari) o espressamente richieste per motivi culturali o religiosi;
- Allestimento dei tavoli dei refettori per il solo pranzo;
- Sporzionamento e distribuzione dei pasti agli utenti sia per il pranzo che per la merenda;
- Sparecchiamento, pulizia e sanificazione dei tavoli e delle sedie dei refettori;
- Riordino, pulizia, sanificazione dei locali (cucine, dispense), dei macchinari, delle stoviglie, del pentolame e di quanto utilizzato per la preparazione dei pasti, nonché lo smaltimento differenziato corretto dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al presente Capitolato e l'eventuale disinfestazione e derattizzazione dei locali in comodato;
- Tenuta della documentazione relativa agli acquisti delle derrate alimentari;
- Espletamento di tutte le attività connesse ai controlli di ordine igienico-sanitario, ispettivi sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro, ivi compreso il contatto, anche diretto, con soggetti pubblici o privati necessari ai fini dell'esecuzione del presente appalto;

- Effettuazione analisi chimiche e biologiche, presso laboratori accreditati dal Ministero della Sanità, sui prodotti finiti (a campione) dell'acqua di rete prelevata nelle cucine e nei refettori e delle attrezzature, almeno 2 volte l'anno, con trasmissione dei relativi risultati all'ufficio comunale preposto.
- servizio di prenotazione dei pasti della mensa scolastica tramite apposito software e strumenti elettronici idonei, secondo quanto offerto in gara;
- progetti di educazione alimentare/ambientale e campagne informative per gli utenti;
- recupero delle eccedenze alimentari e realizzazione di progetti a carattere ambientale e sociale.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio ristorazione scolastica

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica stanziamenti

ENTRATA 2022	€148.430,83	
SPESA 2022	€174.141,50	
ENTRATA 2023	€165.000,00	
SPESA 2023	€192.807,97	

lo stanziamento di risorse pro capite è il seguente:

STANZIAMENTO	€23.27
2023PRO-CAPITE	

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell' Azienda.

Si riporta il bilancio di SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA.

	CONTO ECONOMICO				
		31/12/2022	31/12/2021		
Α	Componenti positivi della gestione	311.685.982,00€	273.092.262,00 €		
В	Componenti negativi della gestione	302.414.101,00 €	261.910.616,00 €		
	Risultato della gestione	9.271.881,00 €	11.181.646,00 €		
С	Proventi ed oneri finanziari				
	Proventi finanziari	423.022,00€	528.685,00 €		
	Oneri finanziari	811.847,00 €	488.709,00 €		
D	Rettifica di valore attività finanziarie				
	Rivalutazioni	- €	- €		
	Svalutazioni	850.000,00€	1.150.000,00€		
	Risultato gestione finanziaria	- 1.197.885,00 € -	1.057.044,00 €		
F	Risultato della gestione operativa	8.073.996,00 €	10.124.602,00 €		
	Risultato prima delle imposte	8.073.996,00 €	10.124.602,00 €		
	Imposte	2.021.782,00 €	2.590.015,00 €		
	Risultato d'esercizio	6.052.214,00 €	7.534.587,00 €		

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021		
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-		
Immobilizzazioni immateriali	9.637.557,00 €	9.312.315,00 €		
Immobilizzazioni materiali	29.695.587,00€	28.930.819,00€		
Immobilizzazioni finanziarie	39.707.761,00€	33.439.718,00 €		
Totale Immobilizzazioni	79.040.905,00 €	71.682.852,00 €		
Rimanenze	6.259.574,00 €	4.902.851,00€		
Crediti	95.272.088,00 €	86.901.743,00 €		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.614.175,00 €	3.351.391,00 €		
Disponibilità liquide	55.144.823,00 €	49.809.463,00 €		
Totale attivo circolante	159.290.660,00 €	144.965.448,00 €		
Ratei e risconti	2.676.038,00 €	2.384.262,00 €		
TOTALE ATTIVO	241.007.603,00 €	219.032.562,00 €		
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021		
Patrimonio netto	91.790.498,00 €	87.238.288,00 €		
Fondo rischi e oneri	3.253.815,00 €	2.808.803,00 €		
Trattamento di fine rapporto (TFR)	2.998.213,00 €	3.137.768,00 €		
Debiti	140.866.726,00 €	125.415.444,00 €		
Ratei e risconti	2.098.351,00 €	432.259,00 €		
TOTALE PASSIVO	241.007.603,00 €	219.032.562,00 €		

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE F	ROPRIO (R.C).E.)		
	VALORI	,	VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO		6,59%		8,64%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.052.214		7.534.587	
PATRIMONIO NETTO	91.790.498		87.238.288	
INDICE DI INDEBITAMENTO)		
FORMULA / VOCI DI DILANCIO	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		2,63		2,51
TOTALE IMPIEGHI	241.007.603		219.032.562	
PATRIMONIO NETTO	91.790.498		87.238.288	
REDDITIVITA' DEL CAPITALE I	NVESTITO (R.	O.I.)		
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		3,85%		5,11%
RISULTATO OPERATIVO	9.271.881		11.181.646	
TOTALE IMPIEGHI	241.007.603		219.032.562	
	(ENDITE (D.O.			
REDDITIVITA' LORDA DELLE V	VALORI	.5.)	VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		3,02%		4,16%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	9.271.881		11.181.646	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	306.740.426		269.006.406	
INDICE DI ROTAZIONE DE)/AI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	<u>VALORI</u> 2022		<u>VALORI</u> 2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI	2022	1,27	2021	1,23
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	306.740.426		269.006.406	
TOTALE IMPIEGHI	241.007.603		219.032.562	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)					
	VALORI VALORI				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021		
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1,16		1,22	
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	91.790.498		87.238.288		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	79.040.905		71.682.852		
COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	CON LE PASSI	VITA' CONS	SOLIDATE		
	VALORI		VALORI		
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021		
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,29		0,27	
PASSIVITA' CONSOLIDATE	23.313.533		19.320.039		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	79.040.905		71.682.852		

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		0,44		0,44
DISPONIBILITA' LIQUIDE	55.144.823		49.809.463	
PASSIVITA' CORRENTI	125.903.572		112.474.235	

3. Il rispetto del contratto di servizio e qualità del servizio

L'anno 2023 ha visto il coesistere di due affidamenti, seppure in capo allo stesso soggetto. Il primo sino al 30/06/2023, l'altro, a seguito di procedura di gara aperta, con avvio il 01/09/2023. Per quanto concerne il primo, non risultano inadempienze contrattuali, avendo la società rispettato quanto previsto dal contratto di servizio. Per quanto riguarda l'altro, avendo il servizio interessato solo quattro mensilità dell'anno 2023, il monitoraggio risulta parziale. Non si rilevano comunque inadempienze contrattuali.

2. Servizio IMPIANTI SPORTIVI

1. Descrizione

-Con determina n 308 del 08/05/2023 è stato affidato in concessione l'impianto natatorio facente parte del centro sportivo XVI GIUGNO sito in via Osteriaccia alla RTI Soc. Coop. Azzurra - Ducops SRL. La durata della Concessione è fissata in anni quattro (4 stagioni estive) decorrenti dalla data di consegna dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 11 del D. Igs. 50/2016.

Nel caso in cui il Concessionario abbia proceduto alla realizzazione di investimenti significativi in attuazione di programmi migliorativi proposti in sede di gara o concordati preventivamente con l'amministrazione concedente, la concessione potrà essere rinnovata una sola volta e per 2 (due) anni (stagioni estive) previa verifica dell'avvenuto adempimento da parte del concessionario di tutti gli oneri contrattualmente dovuti, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

- Con determina n 205 del 24/03/2021 è stata affidata la gestione del palazzetto dello sporto alla ASD TORRI DI PROPERZIO, per il periodo 01/04/2021 al 31/03/2025;
- Con determina n 1048 del 15/12/2021 è stata affidata la gestione degli impianti sportivi XVI GIUGNO di proprietà comunale alla Associazione Sportiva Dilettantistica OSTERIACCIA. L'affidamento per la gestione degli impianti sportivi XVI Giugno siti in via Centrale ha durata per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2028.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio impianti sportivi

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica stanziamenti di bilancio 2022/2023.

PISCINA		
ENTRATA 2022	€6.100,00	
ENTRATA 2023	€12.914,40	

PALAZZETTO DELLO SPORT		
USCITA 2022	€18.500,00	
USCITA 2023	€18.500,00	

CAMPI DA CALCIO		
USCITA 2022	€18.500,00	
USCITA 2023	€18.500,00	

Le associazioni sportive non sono tenute alla pubblicazione del bilancio, pertanto, ad oggi non si hanno a disposizione i dati contabili.

3. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali. Le associazioni sportive hanno rispettato quanto previsto dal contratto di servizio.

SPELLO, 15 dicembre 2023

Appendice normativa

Articolo 30 Dlgs 201/22

- 1.1 comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3,secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
- 2.La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 3.In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 7 Dlgs 201/22

- 1.Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma
- 2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
- 3.Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all' Autorita' garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
- 4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art 8 Dlgs 201/22

Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

- 1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art 9 Dlgs 201/22

- 1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.
- 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.